

Capitolo II - Operazioni di mercato aperto

II.1 Panoramica delle categorie e degli strumenti relativi alle operazioni di mercato aperto

L'Eurosistema può condurre operazioni di mercato aperto per indirizzare i tassi di interesse, determinare le condizioni di liquidità sul mercato finanziario e segnalare l'orientamento della politica monetaria.

A seconda della finalità perseguita le operazioni di mercato aperto possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

- (a) operazioni di rifinanziamento principali (di seguito ORP);
- (b) operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (di seguito ORLT);
- (c) operazioni di *fine-tuning*;
- (d) operazioni di tipo strutturale.

Le operazioni di mercato aperto sono condotte mediante i seguenti strumenti:

- (a) operazioni temporanee;
- (b) *swap* in valuta a fini di politica monetaria;
- (c) raccolta di depositi a tempo determinato;
- (d) emissione di certificati di debito della BCE;
- (e) operazioni definitive.

Gli strumenti sopra elencati sono utilizzati per le categorie di operazioni di mercato aperto come segue :

- (a) ORP e ORLT sono condotte esclusivamente mediante operazioni temporanee;
- (b) le operazioni di *fine-tuning* possono essere effettuate mediante:
 - (i) operazioni temporanee;
 - (ii) *swap* in valuta a fini di politica monetaria;
 - (iii) raccolta di depositi a tempo determinato;
- (c) le operazioni di tipo strutturale possono essere condotte mediante:
 - (i) operazioni temporanee;
 - (ii) emissione di certificati di debito della BCE;
 - (iii) operazioni definitive.

La BCE avvia operazioni di mercato aperto e decide altresì termini e condizioni della loro esecuzione e lo strumento da utilizzare.

Le suddette operazioni sono effettuate a livello decentrato dalla Banca d'Italia con le controparti, salvo quanto disposto nel par. II.3, ultimo capoverso.

Tavola 1: Sintesi delle caratteristiche delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema

Categorie di operazioni di politica monetaria		Tipologia degli strumenti		Scadenza	Frequenza	Procedura	
		Immissione di	Assorbimento di liquidità				
Operazioni di mercato aperto	Operazioni di rifinanziamento principali	Operazioni temporanee	-	Una settimana	Settimanale	Aste standard	
	Operazioni di rifinanziamento a più lungo	Operazioni temporanee	-	Tre mesi*	Mensile*	Aste standard	
	Operazioni di fine tuning	Operazioni temporanee	Operazioni temporanee	Operazioni temporanee	Non standardizzata	Non standardizzata	Procedure d'asta Procedure bilaterali(**)
		Swap in valuta	Swap in valuta	Raccolta di depositi a tempo determinato			
	Operazioni di tipo strutturale	Operazioni temporanee	Operazioni temporanee	Operazioni temporanee	Non standardizzata	Aste standard (***)	
		-	-	Emissione di certificati di debito della BCE	Meno di 12 mesi		
Acquisti definitivi		Acquisti definitivi	Vendite definitive	-	Non standardizzata		
Operazioni attivabili su iniziativa delle controparti	Operazioni di rifinanziamento marginale	Operazioni temporanee	-	Overnight	Accesso a discrezione delle controparti		
	Operazioni di deposito presso	-	Depositi	Overnight	Accesso a discrezione delle controparti		

(*) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 7, paragrafo 4 delle Regole per l'attuazione della politica monetaria .

(**) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), dell'articolo 11, paragrafo 5, lettera c), e dell'articolo 12, paragrafo 6, lettera c) delle Regole per l'attuazione della politica monetaria.

(***) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), e dell'articolo 13, paragrafo 5, lettera d) delle Regole per l'attuazione della politica monetaria.

(****) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera c) delle Regole per l'attuazione della politica monetaria.

II.1.1 Operazioni di rifinanziamento principali e operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

Si tratta di operazioni temporanee di finanziamento svolte mediante la stipula di contratti di finanziamento garantiti da pegno su attività idonee, utilizzando la procedura di asta standard.

Le operazioni di rifinanziamento principali hanno di norma durata di una settimana e frequenza settimanale.

Le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine hanno di norma durata di 3 mesi e frequenza mensile.

Le procedure di asta per le operazioni con cadenza regolare sono eseguite in conformità al calendario indicativo dell'Eurosistema. Tale calendario è pubblicato sul sito internet della BCE e della Banca d'Italia almeno tre mesi prima dell'inizio dell'anno civile cui si riferisce.

L'Eurosistema può effettuare, a cadenze non regolari, operazioni di rifinanziamento a più lungo termine con durata diversa da quella trimestrale. Tali operazioni non sono riportate nel calendario indicativo per le operazioni d'asta regolari dell'Eurosistema. Inoltre, le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine con scadenza superiore a tre mesi non effettuate a cadenze regolari possono avere una clausola di rimborso anticipato, che può avere natura facoltativa o obbligatoria per le controparti.

II.1.2 Operazioni di *fine-tuning*

Le operazioni di *fine-tuning* sono eseguite all'occorrenza e mirano a regolare la liquidità del mercato e a controllare l'evoluzione dei tassi di interesse, principalmente per ridurre gli effetti sui tassi di interesse causati da fluttuazioni impreviste della liquidità nel mercato. Le singole operazioni di *fine-tuning* sono adeguate alla tipologia delle transazioni e agli obiettivi specifici che l'Eurosistema intende conseguire con tali operazioni.

Le operazioni sono effettuate, di regola, mediante procedure di asta veloce, salva la facoltà dell'Eurosistema di effettuare una determinata operazione di *fine-tuning* con strumenti diversi (procedura di asta standard o procedura bilaterale), alla luce di considerazioni specifiche di politica monetaria o al fine di reagire a particolari condizioni di mercato. Esse possono essere svolte mediante:

- a) operazioni temporanee;
- b) raccolta di depositi a tempo determinato;
- c) operazioni di *swap* in valuta a fini di politica monetaria.

Le operazioni di cui ai punti a) e c) possono essere sia di immissione sia di assorbimento di liquidità. La raccolta di depositi a tempo determinato è un'operazione di assorbimento di liquidità.

II.1.3 Operazioni di tipo strutturale

Le operazioni di tipo strutturale sono utilizzate dall'Eurosistema per correggere la posizione strutturale di liquidità dell'Eurosistema nei confronti del settore finanziario o per perseguire altri fini di attuazione della politica monetaria.

Tali operazioni non sono svolte secondo un calendario prestabilito e sono effettuate

mediante:

- a) operazioni temporanee;
- b) emissioni di certificati di debito della BCE;
- c) operazioni definitive.

Le operazioni di cui al punto a) e b) sono effettuate solo con la procedura di asta standard, quelle di cui al punto c) secondo la procedura di asta veloce o con procedura bilaterale.

Le operazioni di tipo strutturale di immissione di liquidità sono basate su attività idonee a garanzia, a eccezione degli acquisti definitivi.

II.2 Controparti ammesse alle operazioni di mercato aperto svolte tramite procedura di asta standard

Alle operazioni di mercato aperto svolte tramite procedura di asta standard possono partecipare tutte le controparti che soddisfino i criteri generali di idoneità definiti nel Capitolo I, paragrafo I.3.1. e che:

- 1) abbiano sottoscritto:
 - le “Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria” (all. 1);
 - il “Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto” (all. 2);
 - il “Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento” (all. 6);
- 2) soddisfino i requisiti tecnico-operativi posti dalla Banca:
 - abilitazione alla procedura “Operazioni di mercato aperto” via Rete Nazionale Interbancaria (di seguito RNI);
 - disponibilità di un conto “*pool*” presso la Banca d'Italia¹;
 - disponibilità di un conto PM presso TARGET2-Banca d'Italia ovvero realizzazione dei necessari accordi con un intermediario per il regolamento della parte contante di tali operazioni su un conto PM presso TARGET2;
 - disponibilità di un conto di deposito a tempo determinato presso la Banca d'Italia²;
- 3) non siano state sospese o escluse dalla partecipazione alle operazioni di politica monetaria, ai sensi di quanto previsto dalle “Condizioni generali”.

¹ Il conto *pool* sarà aperto dalla Filiale di conto competente della Banca d'Italia secondo le modalità definite dal documento “Sistema di gestione delle garanzie in pooling e dei depositi in titoli - Guida per gli operatori” (Guida CAT), disponibile sul sito internet della Banca d'Italia. Lo stesso documento disciplina le caratteristiche e il funzionamento del *pool* di garanzie, inclusa la movimentazione tramite banca custode.

² Il conto di deposito a tempo determinato sarà aperto dalla Sede di Milano della Banca d'Italia, successivamente alla comunicazione della Filiale competente - alla stessa Sede di Milano - dell'avvenuto perfezionamento del Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto.

II.3 Selezione delle controparti ammesse alle operazioni di mercato aperto svolte tramite procedure di asta veloci o procedure bilaterali

Le controparti per le operazioni di mercato aperto eseguite per mezzo di procedure di asta veloci o procedure bilaterali sono selezionate in conformità ai seguenti criteri:

1. Per le operazioni strutturali effettuate per mezzo di operazioni definitive eseguite mediante procedure bilaterali, non vi sono restrizioni alla gamma di controparti ammesse.

Alle operazioni strutturali effettuate per mezzo di operazioni definitive, eseguite mediante procedure di asta veloci, si applicano i criteri di idoneità dettati dal punto 2) seguente.

2. Per le operazioni di *fine-tuning*:

- a. se effettuate per mezzo di operazioni temporanee o mediante la raccolta di depositi a tempo determinato e eseguite per mezzo di procedure di asta veloci o procedure bilaterali, per una specifica operazione la Banca d'Italia definisce un elenco di controparti tra quelle ammesse secondo il paragrafo II.2. La selezione è basata principalmente sull'attività svolta dalle controparti sul mercato monetario, nonché sull'efficienza della sala operativa e sul potenziale di partecipazione alle aste;
- b. se effettuate tramite operazioni di *swap* in valuta a fini di politica monetaria e eseguite per mezzo di procedure di asta veloci o procedure bilaterali, la Banca seleziona le controparti tra i soggetti abilitati a concludere le operazioni di *swap* in valuta di cui al par. II.4. Ai fini della selezione la Banca tiene conto di principi di prudenza e di efficienza. I primi sono costituiti, tra l'altro, dal merito di credito, dalla sottoposizione a vigilanza prudenziale, dalla buona reputazione e dall'assunzione e rispetto di principi di etica professionale. I criteri di efficienza implicano, tra l'altro, la competitività dei prezzi, la capacità di gestire volumi elevati anche in condizioni di mercato critiche e la qualità e il livello di dettaglio delle informazioni fornite.

Se il Consiglio direttivo della BCE decide che la BCE effettui, direttamente o tramite una o più BCN, operazioni di *fine-tuning* per mezzo di procedure bilaterali, la BCE seleziona le proprie controparti secondo un sistema di rotazione tra le controparti che risultano idonee a partecipare a procedure di asta veloci o a procedure bilaterali.

Ove il Consiglio direttivo della BCE decida in tal senso, la Banca può estendere la partecipazione alle operazioni di mercato aperto eseguite per mezzo di procedure di asta veloci a un insieme di controparti più ampio.

II.4 Controparti ammesse alle operazioni di *swap* in valuta a fini di politica monetaria

Le controparti che partecipano a operazioni di *swap* in valuta a fini di politica monetaria sono soggette ai criteri di idoneità secondo la procedura applicabile alla specifica operazione. Tale procedura può consistere nell'asta veloce o nella procedura bilaterale, salva diversa decisione dell'Eurosistema di effettuare una particolare operazione di *swap* in valuta con procedura di asta standard.

Nel caso di procedura di asta veloce o di procedura bilaterale, l'elenco delle controparti ammesse alle operazioni di *swap* in valuta a fini di politica monetaria coincide con quello degli enti che sono ammessi a partecipare agli interventi

dell'Eurosistema sul mercato dei cambi e rispondono, tra i requisiti di cui al Capitolo I, par. I.3.1, esclusivamente a quelli di cui ai punti e) e f).

Le controparti nelle operazioni di *swap* in valuta a fini di politica monetaria svolte per mezzo di procedure di asta veloci o procedure bilaterali, inoltre, devono aver sottoscritto:

- le "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria" (all. 1);
- il "Contratto quadro per operazioni di mercato aperto" (all. 2);
- il "Contratto quadro per le operazioni di *swap* in valuta" (all. 8).

II.5 Controparti ammesse alle operazioni di tipo strutturale

Possono partecipare alle operazioni di tipo strutturale di cui ai punti a) e b) del paragrafo II.1.3 tutte le controparti ammesse alle operazioni di mercato aperto svolte con procedura standard.

Per le operazioni strutturali effettuate per mezzo di operazioni definitive eseguite mediante procedure bilaterali, non vi sono restrizioni alla gamma di controparti ammesse. Alle operazioni strutturali effettuate per mezzo di operazioni definitive, che sono eseguite mediante procedure di asta veloci, si applicano i criteri di idoneità indicati nel par. II.3, punto 2).

II.6 Adempimenti amministrativi per l'ammissione alla partecipazione alle operazioni di mercato aperto

Le banche interessate a partecipare alle operazioni di mercato aperto che si svolgono attraverso asta standard devono inviare - *una tantum* - alla Filiale competente della Banca d'Italia, secondo le modalità definite nel Capitolo I, par. I.6.1, la seguente documentazione:

- a) la lettera-contratto per la partecipazione alle operazioni di politica monetaria con allegati gli articoli delle "Condizioni Generali di Contratto per le operazioni di politica monetaria" (all. 1)³;
- b) la lettera-contratto per la partecipazione alle operazioni di mercato aperto con allegati gli articoli del "Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto" (all. 2);
- c) la lettera-contratto sulle garanzie per operazioni di finanziamento con allegati gli articoli del "Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento" (all. 6)⁴;

In aggiunta gli enti interessati devono consegnare:

³ Le "Condizioni Generali" non devono essere sottoscritte all'atto della richiesta di adesione alle operazioni di mercato aperto qualora il soggetto richiedente risulti già controparte per le operazioni di *standing facilities*.

⁴ Il "Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento" non deve essere sottoscritto all'atto della richiesta di adesione alle operazioni di mercato aperto qualora il soggetto richiedente risulti già abilitato all'accesso alle operazioni di *standing facilities* ovvero alle operazioni di anticipazione infragiornaliera.

- d) il "Modulo di adesione ai collaudi della Procedura della Banca d'Italia - Operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema" (all. 9);
- e) la richiesta di utilizzo dei messaggi di Rete Nazionale Interbancaria per le aste telematiche (all. 10);
- f) la richiesta di chiave di crittografia/autenticazione per l'applicazione "Operazioni di mercato aperto" (all. 11);
- g) la comunicazione dei nominativi dei responsabili della gestione delle chiavi di crittografia applicativa per l'applicazione "Operazioni di mercato aperto" per controparti già detentrici di chiavi di crittografia (all. 12).

Qualora la banca interessata intenda avvalersi di un intermediario per il regolamento del contante delle operazioni essa dovrà inoltre:

- consegnare la comunicazione da parte della banca che intende avvalersi di un intermediario (all. 5) e
- far consegnare dal proprio intermediario presso la Filiale di competenza di quest'ultimo (ovvero presso la Filiale di competenza della banca, in caso di intermediario estero) la lettera contratto con cui l'intermediario si impegna a svolgere tale funzione (all. 4)⁵;

Inoltre, l'intermediario dovrà attenersi a quanto previsto dalle Condizioni armonizzate di partecipazione a TARGET2.

Qualora la banca interessata intenda avvalersi di una banca custode ai fini della movimentazione del proprio conto *pool* presso la Banca d'Italia, essa dovrà consegnare:

- la comunicazione di designazione di una banca custode per la movimentazione del proprio conto pool (all. C della Guida CAT) e far consegnare dalla banca custode, presso la Filiale di competenza di quest'ultima ovvero presso la Filiale di competenza della controparte in caso di intermediario estero:
- la lettera contratto con cui la banca custode si impegna a svolgere tale funzione (all. D della Guida CAT)⁶.

Il Servizio Operazioni sui mercati - Divisione Operazioni di politica monetaria e in cambi della Banca d'Italia comunicherà alla banca interessata le date di svolgimento dei collaudi della procedura per le aste di politica monetaria propedeutici all'ammissione alle operazioni.

La Filiale competente comunicherà l'esito dell'istruttoria al richiedente via PEC⁷.

⁵ Ricevuta questa comunicazione la Filiale di competenza dell'intermediario effettua i controlli formali e ne trasmette copia alla Filiale di competenza della banca richiedente.

⁶ Cfr nota 5.

⁷ Nel caso che il soggetto richiedente sia sprovvisto di PEC, la Filiale invierà la comunicazione tramite corriere o direttamente a mano o per posta al domicilio speciale eletto dal richiedente per il rapporto di conto PM o - in assenza di questo - per le "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria".

II.7 Abilitazione alle operazioni di *fine-tuning* svolte tramite procedure di asta veloci o procedure bilaterali

Per le operazioni di *fine-tuning* effettuate per mezzo di operazioni temporanee o mediante la raccolta di depositi a tempo determinato e eseguite per mezzo di procedure di asta veloci o procedure bilaterali, per una specifica operazione di norma la Banca d'Italia seleziona le controparti abilitate a partecipare alle stesse.

Ove il Consiglio direttivo decida in tal senso, la Banca può estendere la partecipazione alle operazioni di mercato aperto eseguite per mezzo di procedure di asta veloci o procedure bilaterali a un insieme di controparti più ampio.

II.8 Revisione della lista delle controparti per operazioni di *fine-tuning* svolte tramite procedure di asta veloci o procedure bilaterali

Con cadenza annuale la Banca d'Italia rivede la lista delle controparti per le operazioni di *fine-tuning* effettuate per mezzo di operazioni temporanee o raccolta di depositi a tempo determinato e eseguite per mezzo di procedure di asta veloci o procedure bilaterali (salvo quanto indicato nel par. II.7, ultimo capoverso) e può escludere un operatore dalla lista stessa, dandone apposita comunicazione alla controparte.

II.9 Recesso e risoluzione

Si applica quanto previsto nei paragrafi I.8 e I.9 della presente Guida.

II.10 Svolgimento delle aste

Le operazioni di mercato aperto svolte utilizzando la procedura di asta possono effettuarsi o attraverso la procedura di asta standard o, nel caso di operazioni di *fine-tuning*, attraverso quella veloce. Le due tipologie differiscono, oltre che per il numero e il tipo di controparti coinvolte, anche per l'intervallo di tempo intercorrente dalla fase di annuncio dell'operazione a quella di annuncio dei risultati, per la divulgazione dell'annuncio dell'operazione al pubblico, nonché per la tempistica di regolamento delle operazioni stesse.

Le aste ordinarie si svolgono nell'arco massimo di 24 ore dal momento dell'annuncio dell'asta da parte della BCE a quello di annuncio dei risultati; per le aste veloci tale arco temporale è di norma pari a 105 minuti.

Inoltre, mentre le operazioni condotte attraverso la procedura di asta standard vengono sempre rese note al pubblico, quelle effettuate con asta veloce possono anche non essere annunciate al pubblico.

L'Eurosistema può utilizzare procedure di asta a tasso fisso o a tasso variabile; queste ultime possono essere a tasso unico (asta di tipo olandese) o a tasso multiplo (asta di tipo americano)⁸.

⁸ Per una descrizione complessiva delle procedure di aggiudicazione di asta cfr. l'Indirizzo BCE/2014/60 artt. 37-42 e Allegato 3.

Per tutte le aste il cui annuncio è reso pubblico si possono individuare le seguenti fasi:

- a) annuncio pubblico dell'operazione da parte della BCE, e successivamente da parte della Banca d'Italia, anche direttamente alle proprie controparti;
- b) preparazione e presentazione alla Banca d'Italia delle offerte in asta da parte delle controparti italiane;
- c) raggruppamento delle offerte per parametro di riferimento (es. tasso) da parte della Banca d'Italia e comunicazione alla BCE;
- d) decisione sull'assegnazione da parte della BCE (es. importo dell'operazione, tasso marginale di aggiudicazione, ecc); annuncio pubblico della BCE dei risultati;
- e) comunicazione al pubblico da parte della Banca d'Italia;
- f) comunicazione da parte della Banca d'Italia alle singole controparti partecipanti circa l'esito delle offerte presentate;
- g) spunta e regolamento delle transazioni.

Al fine di garantire elevati standard di efficienza, la Banca d'Italia si avvale di una procedura telematica per lo svolgimento delle operazioni di propria competenza. Tale procedura (non utilizzata per gli *swap* in valuta a fini di politica monetaria) è sinteticamente descritta di seguito e si basa su un'apposita messaggistica di RNI. Per ulteriori dettagli si rinvia al documento "Operazioni di Mercato aperto dell'Eurosistema - Specifiche per gli operatori" (all. 3).

II.10.1 Annuncio dell'operazione da parte della Banca d'Italia e ricezione delle partecipazioni dalle controparti

Le aste ordinarie sono annunciate pubblicamente in anticipo dalla BCE. In aggiunta, la Banca può annunciare le aste ordinarie pubblicamente e direttamente alle controparti, ove ritenuto necessario. Le aste veloci possono essere annunciate pubblicamente in anticipo dalla BCE. Nelle aste veloci che sono pubblicamente annunciate in anticipo, la Banca può contattare direttamente le controparti ammesse a partecipare, ove ritenuto necessario. Nelle aste veloci che non sono state annunciate pubblicamente in anticipo, le controparti ammesse a partecipare sono contattate direttamente dalla Banca.

La Banca d'Italia annuncia l'operazione pubblica inviando un apposito messaggio via RNI alle controparti abilitate (6E0).

Ricevuto l'annuncio e fino all'orario di chiusura dell'asta (*cut-off*), le controparti possono inviare le proprie partecipazioni utilizzando l'apposito messaggio 6E1. Tale messaggio potrà essere utilizzato dalle controparti, sempre entro l'ora di *cut-off*, anche per variare o annullare le partecipazioni. La Banca d'Italia conferma la ricezione della partecipazione tramite il messaggio 6E2 ovvero, se formalmente errato, rispedisce il messaggio al mittente specificando anche il tipo di errore.

In caso di malfunzionamento del sistema, ovvero in caso di impossibilità per la controparte di comunicare con la Banca d'Italia per via telematica, la controparte può presentare alla Banca d'Italia - Servizio Operazioni sui mercati (di seguito OPM) - Divisione Operazioni di politica monetaria e in cambi⁹ (di seguito OPMC) - sempre entro

⁹ Nell'allegato 15 si riportano i numeri di telefono e fax della Divisione OPMC.

l'orario di *cut-off* – un'offerta per via telefonica con successiva conferma via fax (cfr. all. 29). In questo caso non saranno accettati eventuali messaggi di partecipazione via RNI pervenuti dopo la presentazione dell'offerta telefonica.

Per le operazioni di *swap* in valuta a fini di politica monetaria svolte attraverso procedura di asta, le controparti abilitate presentano le offerte per telefono e inviano immediata conferma via fax alla Banca d'Italia - Servizio OPM - Divisione OPMC.

II.10.2 Comunicazione ai partecipanti dei risultati dell'asta

I risultati delle aste sono annunciati pubblicamente dalla BCE e dalla Banca d'Italia. Inoltre, la Banca può annunciare pubblicamente e direttamente i risultati delle aste alle controparti, ove lo ritenga necessario.

I risultati dell'asta sono comunicati dalla Banca d'Italia alle controparti partecipanti all'asta con l'apposito messaggio 6E3 via RNI contenente l'indicazione dell'importo aggiudicato per ogni parametro di partecipazione .

II.10.3 Spunta delle operazioni

La Banca d'Italia invia alla controparte, e all'eventuale intermediario di regolamento del contante, un messaggio 6E7 contenente tutti i dati necessari per il regolamento a pronti (importo aggiudicato e il relativo parametro, le date di regolamento e di scadenza dell'operazione, l'eventuale ammontare delle garanzie da costituire) e un messaggio 6E8 contenente tutti i dati necessari per il regolamento a termine. A tali messaggi la controparte (e l'eventuale intermediario) deve rispondere con messaggi 6E8 che confermano o meno i dati per la spunta. In caso di mancata accettazione dei conteggi la controparte deve inoltre contattare la Banca d'Italia - Servizio Regolamento operazioni finanziarie e pagamenti - - Divisione Regolamento operazioni di politica monetaria, per esporre le anomalie rilevate¹⁰.

In caso di malfunzionamento della RNI, ovvero in caso di impossibilità per la controparte di comunicare con la Banca d'Italia per via telematica, i messaggi 6E7 e 6E8 possono essere sostituiti da uno scambio di fax tra la controparte e la Banca d'Italia - Servizio Regolamento operazioni finanziarie e pagamenti - Divisione Regolamento operazioni di politica monetaria. I fax devono avere lo stesso contenuto dei messaggi di rete.

Qualora nel corso di validità dell'operazione di mercato aperto i parametri comunicati in sede di annuncio dalla BCE vengano modificati, come nel caso di operazioni ORLT il cui tasso sia pari alla media dei tassi delle ORP svolte nel periodo, la Banca d'Italia nella data del termine provvede a inviare al regolamento sia l'importo a termine del contratto determinato sulla base dei parametri noti al momento del regolamento a pronti, sia un contratto integrativo contenente il differenziale tra il valore del montante calcolato al tasso definitivo e il valore del montante calcolato al tasso originario: l'importo così definito viene regolato a credito o a debito della controparte. Tale componente aggiuntiva viene comunicata, di norma, tramite messaggio 6E7 a tutte le controparti assegnatarie; queste ultime rispondono con un messaggio 6E8 contenente l'accettazione (ovvero il rifiuto) dei

¹⁰ Nell'allegato 15 si riportano l'indirizzo PEC e i numeri di telefono e fax del Servizio Regolamento operazioni finanziarie e pagamenti - Divisione Regolamento operazioni di politica monetaria.

conteggi.

Nel caso di *swap* in valuta a fini di politica monetaria la controparte invia conferma via SWIFT alla Banca d'Italia - Servizio Regolamento operazioni finanziarie e pagamenti - - Divisione Regolamento operazioni di politica monetaria¹¹.

II.11 Rimborso anticipato volontario delle operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

Le date in cui hanno effetto i rimborsi anticipati sono annunciate dall'Eurosistema al momento dell'annuncio dell'operazione stessa. L'Eurosistema può decidere di sospendere in circostanze eccezionali il rimborso anticipato.

La procedura del rimborso anticipato volontario è descritta nel seguito e si compone delle seguenti fasi:

- a) comunicazione da parte della Banca d'Italia alle controparti italiane dell'apertura della finestra temporale per l'invio della richiesta di rimborso anticipato;
- b) preparazione e presentazione alla Banca d'Italia delle richieste di rimborso da parte delle controparti italiane;
- c) raggruppamento dei rimborsi da parte della Banca d'Italia e comunicazione alla BCE;
- d) annuncio pubblico della BCE dell'ammontare totale dei rimborsi richiesti dalle controparti dell'Eurosistema;
- e) comunicazione al pubblico da parte della Banca d'Italia di quanto previsto al punto d);
- f) spunta delle operazioni – da effettuarsi entro il giorno di regolamento – che avviene, di norma, il giorno precedente.

Al fine di garantire elevati standard di efficienza, la Banca d'Italia si avvale di una procedura telematica, sinteticamente descritta di seguito, che si basa su un'apposita messaggistica di RNI. Per ulteriori dettagli tecnici si rinvia al documento "Operazioni di Mercato aperto dell'Eurosistema - Specifiche per gli operatori" (Allegato 3).

II.11.1 Annuncio dell'operazione di rimborso anticipato da parte della Banca d'Italia e ricezione delle richieste di rimborso anticipato dalle controparti

La Banca d'Italia comunica i dati rilevanti per l'operazione di rimborso inviando un apposito messaggio via RNI (6E0) alle sole controparti che abbiano importi in essere per l'operazione a più lungo termine oggetto del rimborso; tale annuncio conterrà al suo interno anche l'informazione sul finanziamento residuo rimborsabile.

Ricevuto il messaggio telematico 6E0 e fino al termine per la presentazione delle richieste di rimborso (*cut-off*), le controparti possono inviare la propria richiesta utilizzando l'apposito messaggio 6E1. La Banca d'Italia conferma la ricezione della richiesta di rimborso tramite il messaggio 6E2 ovvero, se il messaggio 6E1 è formalmente errato, rispedisce il messaggio al mittente specificando anche il tipo di errore.

¹¹ Nell'allegato 15 si riporta l'indirizzo SWIFT da utilizzare per le comunicazioni.

Il medesimo messaggio 6E1 potrà essere utilizzato dalle controparti, entro l'ora di *cut-off*, anche per variare o annullare la richiesta di rimborso già correttamente inviata alla Banca d'Italia.

In caso di malfunzionamento della RNI, ovvero in caso di impossibilità per la controparte di comunicare con la Banca d'Italia per via telematica, la controparte può presentare alla Banca stessa - Servizio OPM - Divisione OPMC¹² - sempre entro l'orario di *cut-off* – una richiesta di rimborso per via telefonica con successiva conferma via fax (cfr. all. 29). In questo caso non saranno accettati eventuali richieste di rimborso via RNI pervenute dopo la presentazione della richiesta telefonica.

II.11.2 Spunta delle richieste di rimborso anticipato

La Banca d'Italia invia alla controparte, e all'eventuale intermediario di regolamento del contante, i messaggi 6E7 contenenti tutti i dati necessari per il regolamento delle richieste di rimborso anticipato. Per un maggiore dettaglio sulla struttura dei messaggi inviati dalla Banca d'Italia si veda l'Allegato 3 della presente Guida.

Per ciascuno dei messaggi 6E7 ricevuti, la controparte e l'eventuale intermediario devono rispondere con altrettanti messaggi 6E8 che confermano i dati per la spunta. In caso di mancata accettazione dei conteggi la controparte deve invece contattare la Banca d'Italia - Servizio Regolamento operazioni finanziarie e pagamenti - - Divisione Regolamento operazioni di politica monetaria, per esporre le anomalie rilevate.

In caso di malfunzionamento della RNI ovvero in caso di impossibilità per la controparte di comunicare con la Banca d'Italia per via telematica, i messaggi 6E7 e 6E8 possono essere sostituiti da uno scambio di fax tra la controparte e la Banca d'Italia - Servizio Regolamento operazioni finanziarie e pagamenti - - Divisione Regolamento operazioni di politica monetaria. I fax devono avere lo stesso contenuto dei messaggi di rete.

II.12 Regolamento

La controparte che partecipa a operazioni di rifinanziamento con la Banca d'Italia deve costituire - direttamente o tramite banca custode - sufficienti garanzie nel proprio conto *pool* presso la Banca d'Italia.¹³

Nelle operazioni di mercato aperto di rifinanziamento l'erogazione del contante sul conto PM della controparte - ovvero del suo intermediario - viene effettuata dopo aver verificato la capienza del conto *pool* di garanzie intestato alla controparte stessa. Qualora il valore cauzionale delle garanzie disponibili nel *pool* (*pool* residuo), non vincolate a garanzia di alcuna operazione di credito dell'Eurosistema¹⁴, non risulti sufficiente a garantire l'importo del finanziamento, la controparte può essere contattata per la necessaria integrazione delle garanzie.

¹² Cfr nota 9.

¹³ Per le caratteristiche e il funzionamento del pool di garanzie si veda il documento "Sistema di gestione delle garanzie in pooling e dei depositi in titoli-Guida per gli operatori" (di seguito Guida CAT) disponibile sul sito internet della Banca d'Italia all'indirizzo: <http://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/gestione-pooling/index.html>.

¹⁴ Per operazioni di credito dell'Eurosistema si intendono le operazioni di politica monetaria e le operazioni di credito infragiornaliero.

Il giorno del regolamento a termine di un'operazione di rifinanziamento la controparte interessata deve rendere disponibile sul proprio conto PM – ovvero del proprio intermediario – un ammontare di contante sufficiente a rimborsare l'importo dell'operazione comprensivo dei relativi interessi. Nel caso di rimborso anticipato volontario l'importo da regolare è quello indicato dalla controparte con la richiesta di rimborso, comprensivo dei relativi interessi. Il corretto regolamento della parte contante dell'operazione comporta il relativo svincolo delle garanzie sul *pool* della controparte.

In una qualsiasi giornata di regolamento prevista dall'Eurosistema, per ciascuna controparte interessata, le partite che la Banca d'Italia invierà alle fasi di regolamento delle garanzie e del contante terranno conto di tutti gli eventuali importi assegnati con riferimento alle operazioni di rifinanziamento e dei rimborsi anticipati che regolano in quella stessa giornata (regolamento in "*netting*")¹⁵.

Le operazioni di raccolta di depositi a tempo determinato sono regolate tramite la procedura ABACO sul conto PM della controparte ovvero del proprio intermediario.

Le operazioni in titoli svolte sui mercati regolamentati si regolano in conformità alle prassi di mercato.

Gli importi in euro nelle operazioni di *swap* in valuta a fini di politica monetaria si regolano mediante addebiti/accrediti sul conto PM delle controparti. La consegna della valuta è effettuata sulla base di istruzioni che sono impartite di volta in volta.

II.12.1 Regolamento tramite la Sede di Milano

La Sede di Milano cura il regolamento delle operazioni di mercato aperto quando ciò si renda necessario in virtù delle specifiche caratteristiche dell'operazione.

¹⁵ A tale principio di regolamento in *netting*, nel caso di operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (LTRO) indicizzate a un determinato parametro di riferimento, fanno eccezione le partite di regolamento del contante derivanti dal differenziale degli interessi dovuto alle variazioni del tasso rispetto a quello originario dell'annuncio. Tale differenziale sarà regolato (nelle date stabilite per il termine delle LTRO e in quelle previste per i rimborsi anticipati) con una partita separata, esclusivamente sulla parte contante.

II.12.2 Date di regolamento indicative per le operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema

Le date di regolamento indicative sono sintetizzate nella Tavola seguente.

TAVOLA 2*


Strumento di politica monetaria	Data di regolamento per operazioni di mercato aperto basate su procedure d'asta standard	Data di regolamento per operazioni di mercato aperto basate su procedure d'asta veloce o procedure bilaterali
Operazioni temporanee	T+1	T
Operazioni definitive	Secondo la convenzione di mercato relativa alle attività sottostanti	
Emissione di certificati di debito della BCE	T+2	-
Swap in valuta	T, T+1 o T+2	
Raccolta di depositi a tempo determinato	T	

* Il calcolo della data di regolamento è da riferirsi esclusivamente alle giornate operative dell'Eurosistema. T si riferisce alla data di contrattazione.

II.12.3 Tempi indicativi di esecuzione delle fasi operative delle aste

- Fase 1 Annuncio d'asta
 - a) Annuncio pubblico della BCE
 - b) Annuncio pubblico e annuncio diretto alle singole controparti da parte delle BCN (ove ritenuto necessario)
- Fase 2 Preparazione e presentazione delle offerte da parte delle controparti
- Fase 3 Raccolta delle offerte da parte dell'Eurosistema
- Fase 4 Aggiudicazione d'asta e annuncio dei risultati
 - a) Decisione d'aggiudicazione della BCE
 - b) Annuncio pubblico dei risultati dell'aggiudicazione da parte della BCE -
- Fase 5 Conferma dei singoli importi assegnati
- Fase 6 Regolamento delle transazioni

Tempi indicativi di esecuzione delle fasi operative di un'asta standard (gli orari sono riferiti all'ora dell'Europa centrale (1))



(1) L'ora dell'Europa centrale (Central European Time, CET) tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.

Tempi indicativi di esecuzione delle fasi operative di un'asta veloce (gli orari sono riferiti all'ora dell'Europa centrale)

